

## **Circolare n°4/2018 del 28 febbraio 2018**

### **Il “trattamento fiscale e previdenziale” delle Collaborazioni Sportive Dilettantistiche Legge n°205/17.**

A partire dal 01 gennaio 2018, in ossequio alla normativa di cui all'art.1 commi 358,359 e 360 della Legge di Bilancio 2018 n°205/17, tutti i rapporti di natura sportiva dilettantistica che determinano compensi sportivi resi nei confronti delle ASD, SSD e SSDL devono essere inquadrati nella categoria dei "contratti di collaborazione coordinata e continuativa".

Il comma 910 della Legge “de quo” prevede infine che a partire dal 1°luglio 2018 i pagamenti di stipendi e compensi (tra cui le collaborazioni sportive dilettantistiche) devono essere effettuati con tracciabilità bancaria.

Le tematiche di cui sopra oggetto della presente Circolare sono state raccordate nel prospetto che segue:

- 1 Art. 1 comma 358 (art.2 comma 4) D.Legs 81/2015 Co.Co.Co.
- 2 Art.1 comma 359 Co.Co.Co ASD/SSD ➡ “reddito diverso” art.67 comma 1 lett.m DPR 917/86.
- 3 Art.1 comma 359 Co.Co.Co SSDL ➡ “reddito assimilato da lavoro dipendente” art.50 DPR 917/86.
- 4 Art.1 comma 910 tracciabilità bancaria pagamenti Co.Co.Co.

## **1) Art.1 comma 358 contratto Co.Co.Co di cui all'art.2 comma 2 lett.d D.Legs 82/2015.**

Le prestazioni di cui all'art.2 comma 2 lett.d) del D.Legs 15 giugno 2015 n°81 individuate dal CONI ai sensi dell'art.5 comma 2 lett.a) del D.Legs 242/99 costituiscono oggetto di contratto di Co.Co.Co.

### **1.1 I contratti di Co.Co.Co di cui al D.Legs n°81/2015.**

Il D.Legs n°81/2015 ha rivisitato alcuni articoli del D.Legs n°.276/2003 (c.d. "Legge Biagi") in particolare nella parte dedicata al c.d "contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto". Enucleando alcuni elementi distintivi ai fini della presunzione di lavoro subordinato sia in ambito di collaborazioni che di lavoro autonomo con partita IVA.

In alcuni casi gli indicatori di presunzione che determinano l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato non hanno efficacia riguardo:

- Prestazioni di lavoro rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della Legge 27/12/2002 n°289.

## **2) Art.1 comma 359: compensi derivanti da contratti di Co.Co.Co "stipulati da ASD e SSD" redditi diversi di cui all'art.67 comma 1 lett.m) DPR 917/86.**

I componenti derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni costituiscono "redditi diversi" ai sensi dell'articolo 67 comma 1 lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1968, n°917.

### **2.1 Art.67 DPR 917/86 redditi diversi.**

Nell'ambito dello sport dilettantistico, si ricorda che l'art.67 lett.m), del Tuir stabilisce che sono "redditi diversi" se stanziati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche:

- Le indennità in trasferta;
- I rimborsi forfettari di spesa, i premi;
- I compensi erogati da parte del CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva.
- I compensi da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto (quindi, anche dalle associazioni sportive dilettantistiche);

Tali redditi diversi, ai sensi di quanto previsto dall'art.69, comma 2 del Tuir, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro (dal 1° gennaio 2018 la soglia è elevata a 10.000 euro).

Infine va ricordato che "non concorrono" a formare il reddito nemmeno i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto registrati in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale per qualsiasi importo sostenuto.

Sarà il CONI, con delibera del Consiglio Nazionale a procedere all'individuazione delle "prestazioni" che dovranno essere assoggettate al regime Co.Co.Co anche nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica svolta da Associazioni e Società sportive non lucrative (nonché delle Federazioni sportive ed Enti di promozione Sportiva).

**N.B: Attività sportiva dilettantistica svolta da associazioni e società sportive non lucrative, sarà compito del CONI individuare quali prestazioni saranno soggettate al regime Co.Co.Co.**

## **2.2 I compensi dei dilettanti non sono Co.Co.Co: nota della Federazione Italiana Pallavolo (Fipav).**

Con nota diffusa dalla FIPAV in data 13 febbraio 2018 si rileva che le prestazioni svolte da sportivi dilettanti non risultano essere Co.Co.Co e per tale motivo le ASD e SSD non devono attivare: iscrizioni nel Libro Unico del Lavoro, comunicazione preventiva al Centro Impiego e rilascio cedolino paga. (CFR Italia Oggi pag.29 del 20 febbraio 2018).

## **3) Art.1 comma 359: compensi derivanti da contratti Co.Co.Co "stipulati da SSDL" redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art.50 DPR 917/86.**

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art.50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986.

### **3.1 Art.50 DPR 917/86: redditi assimilati da lavoro dipendente.**

Se il club riveste la forma giuridica della società sportiva dilettantistica lucrative i compensi saranno per il fisco redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art.50 del TUIR.

N.B:Collaborazioni instaurate dalle neonate società sportive dilettantistiche lucrative hanno l'obbligo di:

- Iscrizione nel Libro Unico del Lavoro;
- Comunicazione preventiva al centro per l'impiego;
- Rilascio del cedolino paga.

### **3.2 Art.1 comma 360:**

Collaboratori coordinati e continuativi delle SSDL e iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo. A decorrere dal 01 gennaio 2018, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle SSD lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'IVS, al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps. Per i primi cinque anni dall'1 gennaio 2018, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto nella stessa misura del 50%; Nei confronti di tali Co.Co.Co. non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'IVS.

#### **4) Art.1 comma 910: divieto pagamenti in contanti dei compensi sportivi.**

Il comma 910 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2018 introduce dal 1° luglio 2018 il divieto di pagamento di stipendi e compensi in contanti ed il conseguente obbligo di pagamento tramite:

- a) Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) Strumenti di pagamento elettronico;
- c) Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Inoltre la norma stabilisce che la firma "per ricevuta" del collaboratore non costituisce più prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

La conseguenza è che dal 1° luglio 2018, sarà vietato il pagamento in contanti degli stipendi e dei compensi, compresi quelli relativi alle collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva (le così dette collaborazioni sportive).

Il successivo comma 911 specifica che l'obbligo s'intende applicabile "qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato". Ancora più esplicitamente il comma 912 specifica che per rapporto di lavoro si intende anche "ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa".

**N.B: Le sanzioni previste per chi paga gli stipendi in contanti vanno da 1.000,00 a 5.000,00 euro.**

